



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE**

### **Art.1 – Finalità del contributo**

La finalità che si intende garantire con il contributo volontario delle famiglie consiste nel mantenere elevato il livello della qualità dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare dell'istituto per la propria utenza. La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi. Si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un'offerta formativa di qualità.

### **Art. 2 – Utilizzo dei fondi**

I fondi sono utilizzati come da delibera del Consiglio di Istituto in base alle attività programmate nel PTOF e di seguito specificate:

- Ampliamento dell'offerta formativa: progetti relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare.
- Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di hardware (pc, videoproiettori, LIM, stampanti, cartucce, fotocopiatrici...) e software (programmi per i pc, registro elettronico...) per uso didattico; interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori; rete internet d'istituto.
- Spese vive: Assicurazione, fotocopie, documenti di segreteria, cancelleria.
- Fondo di solidarietà.
- Indirizzo Sportivo

### **Art. 3 – Importo del contributo**

Il contributo è formato da un'unica quota, costituita dall'importo deliberato dal Consiglio di Istituto.\* La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata dal Consiglio di Istituto, ogni anno scolastico. Il Consiglio di Istituto potrà deliberare altresì la destinazione d'uso. I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art.4.

### **Art. 4 – Modalità di versamento**

Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto per le iscrizioni di ogni anno scolastico (Febbraio), ad eccezione delle classi prime, per le quali sarà possibile perfezionare il pagamento dopo l'esito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Luglio). Il contributo potrà essere suddiviso in tre rate con scadenze rispettivamente fissate al: prima rata al 30 Ottobre, seconda rata al 30 Novembre, terza rata al 30 Dicembre.

Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito nel seguente modo: bonifico bancario su C/C Intestato 212894 IBAN: IT31M0760116300000000212894 specificando nella causale “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore del Liceo Scientifico A.Volta di Reggio Calabria - Nome alunno - Classe”. Le ricevute degli avvenuti versamenti dovranno essere prodotte in segreteria. In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente.

#### **Art. 5 – Detrazione fiscale**

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40; alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto la nuova lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

#### **Art. 6 – Modalità di rimborso**

Può essere presentata richiesta di rimborso in caso di versamento errato o di variazioni per sopraggiunti motivi (ad esempio trasferimento ad altro istituto). La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro e non oltre il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento su apposito modello, indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l’intestatario. Il rimborso sarà effettuato per l’intera cifra solo nel caso in cui lo studente non abbia mai frequentato. In caso di frequenza anche di un solo giorno, il contributo non sarà restituito.

#### **Art. 7 – Modalità di gestione e di rendicontazione**

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito della scuola. Sui progetti realizzati con i contributi volontari, anche solo in parte, la scuola provvederà a informare le famiglie. A fine anno scolastico, sarà pubblicato nel sito web dell’Istituto [www.lsvolta.it](http://www.lsvolta.it) un dettagliato prospetto riepilogativo dell’attività svolta.

#### **Allegato**

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell’istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all’istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. Comma 5. “Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994, n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia il D.P.R.275 del 1999 che all’art.17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n.297, l’art.143 secondo comma e l’art.176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di “autofinanziamento” (art.10–Comma1–DLgs297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall’articolo 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise “Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”.